



### **Decreto Liberalizzazioni: tutte le novità per gli architetti**

*Una circolare del CNAPPC illustra le disposizioni dell'articolo 9 del decreto Cresci Italia*

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sulle liberalizzazioni, cosa cambia per la categoria professionale degli architetti? A fare il punto sulle novità introdotte dall'**articolo 9 del DL n. 1/2012**

è la circolare n. 6 del 26 gennaio, diramata dal Consiglio nazionale degli architetti (**CNAPPC**

) a tutti i Consigli degli Ordini degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

#### **Abrogazione delle tariffe e parametri per le liquidazioni**

A seguito dell'abrogazione delle tariffe fino ad oggi vigenti (nonché delle disposizioni che ad esse rinviano), saranno definiti, con decreto del Ministero della Giustizia, i parametri per le liquidazioni da parte degli organi giurisdizionali e anche i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati sulle tariffe.

#### **Contrattazione tra professionista e cliente**

L'utilizzo di parametri (tariffari) nei contratti dà luogo a nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del compenso; quest'ultimo deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale (nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti). Il professionista (nel contratto) dovrà rendere noto al cliente: il grado di complessità dell'incarico; tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

#### **Misura del compenso**

La misura del compenso potrà essere previamente resa nota al cliente, anche in forma scritta, se da questi richiesta, sotto forma di preventivo, e dovrà essere: adeguata all'importanza dell'opera; pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

#### **Tirocinio**

La durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi di cui i primi sei potranno essere svolti, previa definizione di apposite convenzioni (Consigli Nazionali - Ministero dell'Istruzione), in concomitanza con il corso di studi universitario. Altre convenzioni (Consigli Nazionali - Ministero della P.A.) potranno regolare lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.

### **Il Cnappc adegua le norme deontologiche**

Al comma 3 dell'art. 9, viene stabilito che l'inottemperanza di quanto sopra descritto costituisce illecito disciplinare del professionista. Questa previsione ha spinto il Cnappc, nella seduta del 25 gennaio 2012, ad adeguare in via d'urgenza le norme deontologiche interessate dal provvedimento relative a tutte le figure professionali (Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, Architetto Junior e Pianificatore Territoriale Junior).

### **Nessuna espressa abrogazione dell'art. 2233 del Codice Civile**

“Il Decreto Legge – precisa la circolare - pare non preveda una espressa abrogazione dell'art. 2233 del Codice Civile, mantenendo quindi sia il riferimento al decoro della professione che il ruolo delle Commissioni parcelle, che potranno essere comunque interpellate dal magistrato per verificare la congruità della prestazione, e che, pertanto, rimangono invariate nella loro finalità istituzionale”.

### **Le norme non sono retroattive**

“Non essendo espressamente previsto nel testo del Decreto Legge, appare inoltre ragionevole affermare – puntualizza il Cnappc - che le nuove norme non sono da considerarsi retroattive e che, pertanto, i contratti in essere e le relative vidimazioni rimangono soggette alla precedente disciplina”.

### **Restano vigenti le tariffe per i consulenti del giudice**

Inoltre, “il Ministero della Giustizia ha chiarito che le tariffe per i consulenti del giudice rimangono vigenti”.

### **Allo studio correttivi**

“Il provvedimento in vigore – conclude il Consiglio nazionale degli architetti - ha natura di Decreto Legge e pertanto dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento entro sessanta giorni pena la sua decadenza. In tal senso questo Consiglio, unitamente alle altre rappresentanze professionali nazionali, si è immediatamente attivato per una attenta e più approfondita valutazione del provvedimento finalizzata alla stesura di necessari e opportuni correttivi”.

(fonte: [Casa&Clima](#) )